



Città di Seregno

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

N. 56

DEL 10/08/2026

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEGLI STALLI ROSA PER LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI (ART. 188 BIS DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, "NUOVO CODICE DELLA STRADA").

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 5, c.3 del Codice della Strada che disciplina *“i provvedimenti per la regolamentazioni della circolazione sono emessi dagli Enti proprietari, attraverso gli organi competenti, a norma degli artt. 6 e 7 e con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”*;
- l'art. 7, comma 1, lett. d), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 121/2021 convertito con modificazioni in L. 156/2021, che indica che *“nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»”*;
- il Decreto 7 aprile 2022, e il relativo Allegato 1 *“Indicazioni preliminari per la segnaletica degli stalli rosa”*, del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le disabilità;

PREMESSO che:

- il Comune di Seregno ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento di prima infanzia;
- ai sensi dell'art. 188 bis comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. *“per la sosta dei*

COMANDO POLIZIA LOCALE

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento”;

- ai sensi dell’art. 188 bis comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. *“per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento”;*

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 14 luglio 2026 con cui venivano istituiti gli stalli rosa nelle seguenti vie:

- via Formenti, prossimità civico 13;
- via Umberto I, fronte civico 76;
- via Ballerini, fronte civico 32;
- via Verdi fronte civico 5 (ex guardia medica)
- via Medici da Seregno, fronte civico 19;

RITENUTO di dover dare attuazione agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, mediante l'adozione del presente provvedimento di natura viabilistica;

CONSIDERATO che nelle more dell’aggiornamento del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), il presente provvedimento intende definire le modalità di utilizzo degli stalli di sosta per i veicoli nel Comune di Seregno;

RITENUTO, altresì, di dover istituire e predisporre il Contrassegno, denominato *“Permesso Rosa”*, come unico titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire degli stalli rosa, come previsto dal Codice della Strada, e di dover disciplinare la procedura di richiesta e rilascio del suddetto Permesso,

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il Decreto Sindacale prot.15038 del 01/03/2024;

ORDINA

di stabilire che l’utilizzo di detti stalli è subordinato all’esposizione di apposito tagliando, rilasciato digitalmente dal Comando di Polizia Locale sulla base di presentazione di apposita istanza telematica (<https://sportellotelematico.comune.seregno.mb.it/>);

1. di istituire il modello di *“permesso rosa”*, quale unico titolo comprovante l’autorizzazione all’utilizzo degli stalli rosa, un talloncino di colore rosa da collocare sulla parte anteriore del veicolo, recante:
 - a) il numero di autorizzazione;
 - b) la data di rilascio e di scadenza;
 - c) targa dei veicoli a cui associare il permesso;
 - d) il nominativo del richiedente;

COMANDO POLIZIA LOCALE

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

2. di determinare che i requisiti per il rilascio del “*permesso rosa*” sono:
 - a) stato di gravidanza, accertato da un medico specialista oppure
 - b) essere genitori di un figlio di età inferiore ad anni 2 (due);
 - c) essere residenti nel Comune di Seregno;
3. di disporre due possibili termini di scadenza del “*permesso rosa*”:
 - a) 30° giorno successivo alla data presunta del parto (nel caso di domanda effettuata da donna in stato di gravidanza);
 - b) giorno di compimento del 2° (secondo) anno di età del proprio figlio (nel caso di domanda presentata dal genitore con prole inferiore a 2 (due) anni);
4. di definire che il “*permesso rosa*”:
 - a) è personale, non cedibile e alla scadenza dovrà essere riconsegnato all’Ufficio emittente;
 - b) dovrà essere esposto all’interno del veicolo in modo ben visibile sul cruscotto, solo durante la sosta all’interno degli stalli rosa;
 - c) in caso di smarrimento o furto, il “*permesso rosa*” potrà essere duplicato solo a seguito di presentazione di formale denuncia;
5. che è prevista la decadenza d’ufficio del “*permesso rosa*” con immediata disattivazione dello stesso nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del titolare del “*permesso rosa*” dal Comune di Seregno;
 - b) in tutti i casi in cui sia stata accertata dagli uffici competenti la non veridicità delle dichiarazioni rese dei richiedenti a supporto delle condizioni senza le quali non si sarebbe proceduto all’emissione del “*permesso rosa*”;

La sosta sugli stalli rosa è altresì consentita ai soggetti non residenti muniti di permesso rosa rilasciato dal proprio Comune di residenza che espongono il contrassegno in corso di validità.

1. La Polizia Locale e tutti gli organi di Polizia Stradale operino vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, che entrerà in vigore dalle ore 00.00 del 15 settembre 2026.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia — Milano ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), entro il termine di 60 giorni dalla notifica/comunicazione del presente atto.
- ricorso straordinario, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dall'art. 6 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, entro il termine di 120 giorni dalla notifica/comunicazione del presente atto.

I due rimedi sono alternativi tra loro; tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

f.to Umberto Trope

COMANDO POLIZIA LOCALE

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Area: COMANDO POLIZIA LOCALE

Servizio: UFFICIO POLIZIA LOCALE

Oggetto: DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEGLI STALLI ROSA PER LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI (ART. 188 BIS DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, "NUOVO CODICE DELLA STRADA").

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 10/08/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Carmine Milione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il referto di pubblicazione è redatto in separato documento da intendersi unito al presente atto.

COMANDO POLIZIA LOCALE

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)